

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2022.

**Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ministeriale 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, che attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001, che affida alla Consip S.p.a. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e prevede, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge


7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, del 6 febbraio 2019, del 20 novembre 2019 e del 14 aprile 2021 recanti «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

Considerato che, con nota del 19 ottobre 2021, prot. n. 30043, Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.;

Sentita l'autorità nazionale anticorruzione che ha formalmente condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

#### *Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2019 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021.

3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

Art. 2.

#### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

*Il Ministro:* FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 273



ALLEGATO

Iniziativa	Edizione	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND	4	a) Fornitura di Prodotti software Oracle comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software Oracle (prodotti di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		b) Fornitura di Prodotti software Microsoft	1) Prodotti software Microsoft Open Value Basic (prodotti di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
		c) Fornitura di Prodotti software IBM Passport comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software IBM Passport (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		d) Erogazione servizi di manutenzione IBM Passport	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		e) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source Red Hat	1) Sottoscrizioni Red Hat
		f) Fornitura di Prodotti software DELL e VMware (Dell Technologies) comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software DELL e VMware (Dell Technologies) (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		g) Fornitura di Prodotti software SAP comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software SAP prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		h) Erogazione servizi di manutenzione SAP	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		i) Fornitura di Prodotti software ADOBE comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software ADOBE (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		l) Fornitura di Prodotti software SAS Institute	1) Prodotti software SAS Institute (prodotti di maggior interesse per le PA)



		m) Fornitura di Prodotti software Veritas comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software VERITAS (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		n) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source SUSE	1) Sottoscrizioni SUSE
ENERGIA ELETTRICA	19	Fornitura di energia elettrica	1) Tipologia di utenza 2) Fascia oraria di consumo

22A02979

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 29 marzo 2022.

**Disciplina delle procedure di accreditamento degli esaminatori ausiliari, reclutati tra esaminatori abilitati ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, nonché disciplina degli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e della determinazione ed erogazione del corrispettivo dovuto.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 116 e 121;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato IV recante «Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida»;

Visto altresì l'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi del quale sono fatti salvi di diritti acquisiti dal personale già abilitato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, all'espletamento delle prove di cui all'art. 121 del Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nonché il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, recante Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2017) recante «Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del Codice della strada»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 12 aprile 2018, recante «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» ed in particolare l'art. 19 e la tabella 3;

Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», ai sensi del quale «Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.»;

